



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Sanità

Settore Prevenzione e Veterinaria

sanita.pubblica@regione.piemonte.it

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n. (*) / A1409A

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.140.10;167/2019C

Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Servizi Veterinari Area A-B-C
Al Condifesa Piemonte
Alle Organizzazioni Sindacali agricole
All'Associazione Regionale Allevatori

Loro Sedi

Oggetto: *Nota di chiarimenti per la certificazione degli animali morti.*

In riferimento alla nota prot. n. 17204 del 26/5/2020 avente ad oggetto "Certificazione per il trasporto e lo smaltimento dei ruminanti morti diversi dai macellati per consumo umano", si riferisce quanto segue alla luce di alcuni dubbi interpretativi sollevati da parte di taluni Servizi.

Si conferma quanto riguarda le specie animali TSE sensibili, per le quali si rinvia alla sopra citata nota (redatta sulla scorta delle circolari del Ministero della salute n. 9753 del 24.04.2020 e n. 10170 del 30.04.2020), secondo cui l'obbligo del certificato sanitario o della controfirma del veterinario ufficiale vale solo più:

- per la movimentazione delle carcasse dei ruminanti morti (non macellati) considerati "sospetti" per la presenza di sintomi clinici di TSE,
- per animali risultati positivi al test diagnostico rapido specifico, nella fase di attesa della conferma da parte del centro di riferimento,
- per animali movimentati verso impianti di trasformazione o di transito che effettuano il recupero delle pelli,
- per animali non correttamente identificati.

A proposito di questo ultimo punto, in esito ad una rapida indagine presso codesti Servizi, attualmente, in Regione Piemonte sono presenti gli impianti di cui all'allegato 1, nessuno dei quali è autorizzato o comunque effettua il recupero delle pelli (autorizzazione sospesa).

Alcune perplessità sono state invece avanzate circa la compatibilità con la D.G.R. 28 giugno 2013, n. 10-6022 relativamente all'abolizione generalizzata dell'obbligo di certificazione per gli animali morti appartenenti a specie diverse dai ruminanti.

Va premesso, innanzitutto, che la D.G.R. 28 giugno 2013, n. 10-6022 "Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento. Integrazione della D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/2003 al fine di garantire l'effettiva tracciabilità del corretto smaltimento" aggiornava le precedenti disposizioni in materia di trasporto di animali morti a seguito dell'entrata in

vigore del Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 sui sottoprodotti di origine animale. Tale regolamento prevede che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale siano accompagnati da un documento commerciale, oppure, in considerazione del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, da un certificato sanitario.

La DGR n. 10-6022 aveva come obiettivo dichiarato la revisione delle modalità di certificazione in azienda per ridurre i costi sostenuti dalle ASL per l'erogazione del servizio, aumentando in parallelo l'efficacia delle attività di controllo dello smaltimento delle carcasse. Per raggiungere questo obiettivo dava inoltre atto che "gli adempimenti di certificazione di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 16 ottobre 2003 possono, in sintonia con i provvedimenti comunitari, essere assolti attraverso "un sistema alternativo" in grado di garantire l'effettiva tracciabilità del percorso fino allo smaltimento".

Tale previsione era dettata dalla situazione epidemiologica della Regione Piemonte per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), che già allora risultava favorevole.

La DGR n. 10-6022 manteneva, al fine di garantire un livello elevato di sorveglianza epidemiologica su tutto il territorio regionale, l'obbligo della certificazione veterinaria per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento e delle spoglie di animali da reddito abbandonate, ma introduceva altresì la possibilità di una certificazione gestita in modalità informatica dal COSMAN.

Non a caso la stessa DGR prevede che la certificazione veterinaria possa essere sostituita dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo 3, punto 6 del Regolamento (UE) 142/2011 qualora il proprietario abbia adempiuto ad una serie di obblighi, ed i capi possano così essere avviati senza certificato presso un centro autorizzato allo smaltimento.

Sempre la stessa DGR prevedeva che il Servizio Veterinario provvedesse al rilascio del certificato sanitario quando non fosse risultato possibile provvedere alla trasmissione informatica dei dati di smaltimento, ovvero per spoglie di animali da reddito abbandonate, quando l'allevamento fosse sottoposto a vincoli di carattere sanitario (in particolare se sospetto focolaio di TSE o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata) o, ancora, per capi di aziende nelle quali fossero state riscontrate irregolarità nell'identificazione e registrazione degli animali, fino ad avvenuta regolarizzazione delle anomalie.

Gli attuali strumenti informatici come BDN, SIMAN e ARVET, il sistema di identificazione individuale dei ruminanti, hanno consentito al Ministero della Salute di abolire l'obbligo della certificazione veterinaria per i ruminanti, ma non sussiste motivazione alcuna per mantenerla per le altre specie.

Sull'obbligo o meno di certificazione per le altre specie animali, diverse da quelle TSE sensibili, va premesso che tale obbligo è da tempo stato rimosso dalla maggior parte delle Regioni e Province autonome.

Quindi, fatte salve eventuali situazioni di epizootie o altre situazioni di rischio sanitario che ne impongano temporaneamente il ripristino, il certificato di morte verrà rilasciato solo su richiesta del proprietario dell'animale ovvero in tutte quelle situazioni sopra descritte in cui l'allevamento è sottoposto a vincoli di ordine sanitario o l'animale non può essere identificato o la cui proprietà non può essere definita.

Un discorso a parte riguarda le spoglie di animali selvatici, la cui competenza è stata affidata ad altri soggetti pubblici tra cui i Comuni, Province, Città Metropolitana, ecc., i quali possono provvedere direttamente allo smaltimento, ma ciò renderebbe indisponibile una parte di fauna selvatica ai fini dell'applicazione dei piani regionali sui selvatici e sulla peste suina africana. Per questo motivo è necessario che gli enti territoriali preposti continuino a segnalare la presenza di selvatici morti ai servizi veterinari (i quali decideranno il destino delle spoglie: piano selvatici o smaltimento) e che venga mantenuta la certificazione veterinaria per lo smaltimento.

Inoltre, per le aziende per le quali l'attività di vigilanza e di verifica dei flussi informativi ha rilevato la presenza di una mortalità anomala o l'assenza di segnalazioni di mortalità, sarà necessario procedere ad un'intensificazione della sorveglianza attiva sulle cause di morte.

Tale sorveglianza per i ruminanti viene garantita de facto, in quanto l'obex viene asportato presso appositi centri che preliminarmente verificano l'età dell'animale morto per decidere se effettuare o meno il prelievo.

Resta da stabilire, infine, se l'obbligo di certificazione comporti anche un obbligo di sopralluogo, che per le aziende aderenti ai CONDIFESA è già venuto meno da tempo.

A tal fine, le aziende non assicurate che richiedano il rilascio del certificato di morte, dovranno corrispondere il pagamento dei diritti veterinari come da tariffario regionale, ossia 50,00 euro (codice ARVET V0UI) se viene effettuato sopralluogo, oppure 10,00 euro (codice ARVET V002A) se rilasciato a seguito della sola verifica degli atti d'ufficio. Sarà il veterinario chiamato a redigere il certificato a valutare se sia necessario il sopralluogo oppure no, nel caso in cui, dall'esame degli atti d'ufficio, la situazione dell'allevamento sia tale da essere assimilata alle aziende assicurate per le quali non sono più necessari né il sopralluogo né il certificato.

Vale la pena ricordare che le pubbliche amministrazioni, in questi casi, non sono tenute al pagamento dei diritti veterinari.

Cordiali saluti

Il Referente che ha predisposto la pratica

Enrico Maria FERRERO
Luca Picco
Ugo Baldi

Bartolomeo GRIGLIO

